



CITTÀ' DI MOGLIANO VENETO
Provincia di Treviso

S T A T U T O
C O M U N A L E

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 96 del 30/11/1999, n. 2 del 03/02/2000 –
Modificato dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 21/03/2001; n. 68 del 16/04/2005; n. 61 del 06/06/2007;
n. 29 del 22/09/2009; n. 20 del 30/03/2010; n. 59 dell'8/06/2010; n. 28 del 24/05/2011, n. 38 del 08/06/2011, n. 58 del
23/06/2011; n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012, n. 11 del 22/02/2012; n. 34 del 27/06/2013; n. 68 del 14/11/2015,
n. 72 del 30/11/2015, n. 76 del 14/12/2015.

P R E M E S S A

LE ORIGINI STORICHE DI MOGLIANO VENETO

Mogliano, che si richiama ad origini romane, perché sorta nell'agro altinate, dopo la distruzione subita ad opera degli Ungheri rinacque verso il 1000 con la fondazione del monastero benedettino. L'attuale città, sviluppatasi su questo primo nucleo, è erede quindi della civiltà romana, su cui si è innestata la civiltà cristiana, fondata sulla fede e sul lavoro agricolo. Ben presto attinse sviluppo dalla vita commerciale, che scorreva attraverso il Terraglio, portando alla nascita di artigianato e attività mercantili. Fu proprio questa sua condizione di punto d'incontro tra Treviso e Venezia, che incrementò la sua popolazione e favorì il sorgere di attività connesse all'assistenza, come l'Ospedale dei Battuti, attivo per oltre quattro secoli.

Sotto la Serenissima Mogliano, zona di villeggiatura, accentuò le sue caratteristiche di accoglienza e potenziò la sua attività agricola.

Dopo la decadenza collegata alle guerre napoleoniche e alle dominazioni straniere, essa rifiorì nel secolo scorso con nuove forme di ospitalità e di attività lavorative, dando vita ad istituti, tra i quali spicca il primo Pellagrosario privato d'Italia, e a colture, come quella delle pesche, che ne hanno portato il nome in tutta Europa.

Nuova conferma a questo suo destino l'ebbe in occasione della prima guerra mondiale, quando ospitò i comandi della III° Armata e numerosi ospedali da campo.

La sua gente maturò nel dopoguerra nuove conquiste sociali con le Leghe Contadine e società di mutuo soccorso. Nel secondo dopoguerra coll'aumento della popolazione è diventata città e continua a rimanere zona di contatto fra le attività di Venezia e Treviso, chiamata anche per scelta democratica al lavoro ed all'accoglienza.

A questa storia vissuta si richiama il presente statuto.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1

L'AUTONOMIA

1. La città di Mogliano Veneto è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Carta Europea dell'Autonomia Locale.
2. Collocata tra Venezia e Treviso, con le quali intrattiene intense relazioni, la città di Mogliano Veneto riafferma la propria identità e peculiarità storico-culturale, sociale ed economica che rafforza con ogni iniziativa.
3. La città di Mogliano Veneto, consapevole della comunanza di problemi, bisogni e obiettivi che esistono tra i Comuni compresi nell'area di confine tra le due province, si fa promotrice di rapporti di collaborazione e di forme di cooperazione tra i Comuni di quest'area al fine di associare gli sforzi per risolvere i problemi e per definire il ruolo politico - amministrativo, economico e sociale di una realtà divenuta sempre più importante nella provincia di Treviso.

ART. 2

TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA

1. Il territorio del Comune di Mogliano Veneto si estende per 46,150 Km² e confina con i Comuni di Venezia, Marcon, Casale sul Sile, Preganziol, Scorzè.
2. La circoscrizione del Comune, entro la quale lo stesso esercita i suoi poteri e le sue funzioni, è costituita dal capoluogo di Mogliano Veneto, dalle frazioni di Bonisiolo, Campocroce e Zerman e dalle località di Marocco e Mazzocco.
3. Il Palazzo Civico - sede comunale - è ubicato in Piazza Caduti n. 8. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Al Comune di Mogliano Veneto è stato concesso il titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica n. 5094 del 22/7/1987.
5. La città di Mogliano Veneto ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono stati concessi con decreto del Presidente della Repubblica n. 901 del 18/1/1988. L'uso dello stemma e del gonfalone sono riservati esclusivamente all'Amministrazione Comunale. La stessa può autorizzare la riproduzione e l'uso dello stemma del Comune in particolari occasioni ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3

FINALITA'

1. La città di Mogliano Veneto rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione.
2. Per il conseguimento di dette finalità esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
3. Le funzioni proprie, attribuite o delegate sono esercitate secondo le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti comunali.

ART. 4

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La città di Mogliano Veneto, in conformità ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella Costituzione italiana, riconosce il diritto alla vita di ogni persona in tutte le fasi della sua esistenza e ne garantisce la tutela senza discriminazioni di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali.
2. La città di Mogliano Veneto tutela la famiglia intesa come il vincolo degli affetti, della solidarietà e della reciproca assistenza che favorisce la maturazione civile e morale della persona.

3. La città di Mogliano Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, riconosce nella pace un valore fondamentale a cui deve ispirarsi la convivenza tra i popoli. A tal fine sostiene iniziative mirate a rendere il Comune di Mogliano Veneto una terra di pace.
4. Nel rispetto della propria identità storica e culturale la città di Mogliano Veneto favorisce iniziative di accoglienza e di incontro con cittadini appartenenti ad altra nazionalità e culture.
5. La città ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità, favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i ritmi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione.
6. La città di Mogliano Veneto assicura il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia delle persone con disabilità, con handicap, e con disagio socio-culturale, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società. [*anche attraverso il Gruppo di Lavoro Territoriale per l'handicap G.L.T. di cui si avvale al fine di coordinare gli impegni comuni promossi da Enti, Istituzioni e Associazioni operanti sul territorio.*]¹⁻²

ART. 5

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE - IL VOLONTARIATO

1. La città di Mogliano Veneto promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla amministrazione locale perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione del Comune e perché stimolata dalla presenza attiva e vivace di numerosi soggetti sociali.
2. La città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme associative e collabora con esse, promuove organismi di partecipazione anche su base di frazione o di quartiere, prevede forme di consultazione dei cittadini, assicura ai soggetti interessati il contraddittorio nel procedimento amministrativo.
3. La città di Mogliano Veneto attribuisce particolare rilievo, tra le libere forme associative, alle organizzazioni di volontariato in quanto portatrici dei valori della solidarietà tra le persone e dell'impegno sociale.
4. La città di Mogliano Veneto attiva forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato per la realizzazione dei suoi programmi e per la gestione dei servizi.

ART. 6

TUTELA DELL'AMBIENTE

1. La città di Mogliano Veneto ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione del territorio, delle risorse naturali, del paesaggio, dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente fisico nel suo complesso al fine di assicurare alla comunità una migliore qualità della vita.

¹ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21/03/2001.

² Testo soppresso con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

2. Esercita, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, i controlli idonei a prevenire ogni forma di inquinamento.
3. Favorisce iniziative volte a diffondere una cultura e una sensibilità ecologiche.
4. Si attiva, in collaborazione con gli altri enti interessati, per stimolare interventi finalizzati al recupero ambientale della zona di grande interesse storico, architettonico e paesaggistico posta lungo il Terraglio e delle altre zone comunali ove se ne manifesti l'esigenza.
5. Il Comune di Mogliano Veneto riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.³

ART. 7

TUTELA DELLA SALUTE ED ASSISTENZA PUBBLICA

1. La città di Mogliano Veneto, sede di Distretto Socio-Sanitario, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto primario alla salute e al benessere psico-fisico della persona. In tale settore la città di Mogliano Veneto si impegna a promuovere l'educazione alla salute e l'informazione sull'attività di prevenzione delle malattie a carattere sociale o di rilevanza sociale.
2. In sintonia con la sensibilità e la tradizione solidaristica maturate con la presenza nel suo territorio dell'Istituto Costante Gris, la città di Mogliano Veneto opera, in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, al fine di realizzare un adeguato servizio di assistenza per le fasce sociali più deboli e disagiate.

ART. 8

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

1. La città di Mogliano Veneto è sede di Distretto Scolastico e ospita importanti strutture educative sia pubbliche che private. Consapevole del particolare rilievo che assume il settore della Pubblica Istruzione, il Comune collabora con i soggetti che vi operano sostenendo iniziative volte a migliorare l'attività educativa, anche destinata alla formazione professionale, e l'assistenza scolastica. Sviluppa inoltre una adeguata politica a favore dei giovani.
2. La città di Mogliano Veneto favorisce l'insediamento di istituti di scuola media superiore anche di indirizzo professionale e tecnico a completamento di quelli che già sono esistenti.
3. La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza e le iniziative delle associazioni culturali e sportive come fattore di crescita umana e civile dei cittadini.
4. Sostiene le manifestazioni che caratterizzano la città di Mogliano Veneto affermandola in Italia e all'estero.
5. Tutela il patrimonio storico ed artistico con particolare attenzione per le Ville Venete che si trovano nel suo territorio. Favorisce ricerche e studi sulla storia, gli usi e le tradizioni locali e cura la conservazione del suo archivio storico.
6. La città di Mogliano Veneto promuove e incentiva la pratica sociale dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero, con particolare riguardo per le attività di carattere non agonistico ed amatoriale.

³ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 23/06/2011.

ART. 9

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - VIABILITA'

1. In conformità a scelte urbanistiche consolidate il Comune di Mogliano Veneto svolge la sua attività di programmazione del territorio favorendo contestualmente la crescita ordinata ed armonica degli insediamenti residenziali privati e pubblici e di quelli destinati alle attività produttive e al terziario.
2. La città mira inoltre alla riqualificazione e al recupero del centro storico di Mogliano Veneto come luogo naturale di aggregazione sociale e di insediamento delle attività di servizio, del terziario e della residenza.
3. Valorizza la conformazione policentrica della realtà moglianese attraverso lo sviluppo equilibrato delle frazioni e delle altre località.
4. La città di Mogliano Veneto utilizza ogni forma di collaborazione e di intesa con gli altri enti interessati al fine di definire e realizzare una riorganizzazione delle infrastrutture viarie e di trasporto a livello sovracomunale che consenta un migliore flusso del traffico e una migliore mobilità delle persone.
5. Nel contesto generale della viabilità la città di Mogliano Veneto considera obiettivo primario il decongestionamento del traffico lungo la strada storica del Terraglio che va riportata a dimensione di strada urbana.

ART. 10

SVILUPPO ECONOMICO

1. La città di Mogliano Veneto persegue uno sviluppo economico che si integri in modo armonico con gli insediamenti residenziali esistenti e sia compatibile con il rispetto dell'ambiente e della qualità della vita. Favorisce pertanto la crescita del settore dei servizi, del terziario avanzato, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione.
2. La città di Mogliano Veneto per la sua contiguità con Venezia e per il suo patrimonio storico e artistico ha una naturale vocazione turistica che va sostenuta con un'adeguata attività di promozione in collegamento con le aziende di promozione turistica di Treviso e Venezia e con la Pro Loco moglianese. La città di Mogliano Veneto, in conformità ai principi enunciati nel primo comma, promuove l'insediamento di strutture alberghiere e destinate al turismo.
3. La città di Mogliano Veneto sostiene iniziative di promozione nel settore agricolo per la commercializzazione delle produzioni pregiate.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE

1. La città di Mogliano Veneto per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento delle sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il processo di programmazione si articola attraverso:
 - a) piani e programmi (generalisti, settoriali, intersettoriali, particolari);
 - b) la programmazione finanziaria;
 - c) progetti.
3. I piani sono quelli previsti dalla legge statale e regionale che ne stabilisce contenuti e procedure.
4. I programmi stabiliscono:
 - a) gli obiettivi di medio e breve periodo;
 - b) le priorità d'intervento;
 - c) i costi da sostenere e le risorse fisiche ed economiche da impiegare;
 - d) le modalità di finanziamento;
 - e) i tempi e le fasi di attuazione.
5. I progetti costituiscono gli strumenti attuativi di piani e programmi e ne specificano ulteriormente contenuti e modalità di attuazione.
6. In relazione allo stato di attuazione i programmi sono soggetti a revisione annuale da parte del Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale del bilancio pluriennale e con la periodicità fissata dal regolamento di contabilità.
7. La programmazione finanziaria è regolata dall'art. 49 del presente statuto e dal Regolamento di contabilità.
8. I programmi stabiliscono, ove possibile, i criteri e i parametri in base ai quali effettuare le procedure di verifica.

ART. 12

RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA

1. La città di Mogliano Veneto, nell'ambito della propria autonomia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e ne promuove, per quanto di sua competenza, la loro specificazione ed attuazione. Partecipa altresì alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.
2. La città coopera, nelle forme stabilite dalla legge regionale, con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 13

GLI ORGANI

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Le rispettive competenze e attribuzioni sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 14

RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto, approva gli indirizzi di programmazione politico amministrativi dell'Ente e ne controlla l'attuazione.
3. Indirizza la propria azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

ART. 15

ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale, oltre ad esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente, approva gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. La disciplina della materia relativa alle nomine è demandata ad un apposito regolamento.

ART. 16

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente. La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre.
6. La convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno 1/5 dei Consiglieri. La Conferenza dei Capigruppo concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare.
7. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta d'urgenza, con preavviso di almeno 24 ore, per la discussione o l'esame di argomenti o fatti urgenti sopravvenuti che non hanno reso possibile la convocazione nei tempi previsti per le sedute ordinarie o straordinarie.
8. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze diverse.
9. Le votazioni hanno luogo con voto palese salvo i casi in cui il presente Statuto o il regolamento prescrivano il voto segreto.
10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, secondo l'apposito regolamento, devono essere segrete.
11. Sono assegnate al Consiglio Comunale per il suo funzionamento strutture e risorse con le modalità previste dal regolamento.

ART. 17

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio Presidente.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio la presidenza dell'organo spetta al Consigliere Anziano.

ART. 18

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale sia in prima che in seconda convocazione si riunisce validamente con la presenza minima dei Consiglieri Comunali prevista dal regolamento entro il limite fissato dalla legge salvo che sia richiesta obbligatoriamente una maggioranza speciale.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'o.d.g. della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali almeno ventiquattro ore prima.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Comunali che escono dall'aula prima della votazione.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

- c) coloro che non esprimono alcuna modalità di voto;
- d) le schede bianche;
- e) le schede nulle.

ART. 19

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. L'entrata in carica dei Consiglieri Comunali, la loro posizione giuridica, i requisiti di eleggibilità, i casi d'ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti dalla legge.
3. I Consiglieri si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio e assunta immediatamente al protocollo dell'Ente.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione viene adottata dal Consiglio entro 10 giorni con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo.

ART. 20

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato nelle elezioni amministrative comunali la più alta cifra individuale costituita dal numero di voti di lista aumentata dei voti di preferenza, escluso i candidati Sindaco.
2. A parità di cifra individuale è Consigliere Anziano il Consigliere che precede nell'ordine di lista.
3. Nel caso di impedimento o impossibilità del Consigliere Anziano le sue funzioni sono esercitate dal secondo degli eletti con la più alta cifra individuale e così di seguito.

ART. 21

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze e mozioni e di esercitare ogni altra forma di iniziativa a loro riconosciuta dal regolamento.
Le interpellanze e le mozioni riguardano argomenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/00) e sono oggetto di discussione con le modalità previste dal Regolamento. I consiglieri comunali hanno inoltre diritto a presentare interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo alle quali risponde in forma scritta entro 30 giorni dalla presentazione il Sindaco o l'assessore delegato.⁴

⁴ Alinea così inserita con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

2. Hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.
3. Essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
4. I Consiglieri comunali esercitano i loro diritti con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 22

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono senza giustificato motivo al numero di sedute fissato dal Regolamento sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza materiale da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 23

GRUPPI CONSILIARI - CAPIGRUPPO - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. I Consiglieri comunali che non intendono più aderire al gruppo consiliare nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altro gruppo presente in Consiglio confluiscono nel gruppo misto.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente e al Segretario Generale.
4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il Consigliere più anziano di età.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture e di mezzi da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei locali e supporti tecnico - organizzativi.
6. Il Presidente e i capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo e vi partecipa il Sindaco o suo delegato. Il suo funzionamento e le relative attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

ART. 24

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti e commissioni speciali.
2. Le commissioni permanenti sono composte dai consiglieri comunali che vi vogliano aderire con voto proporzionale al gruppo di appartenenza ed hanno la funzione di favorire, attraverso un preventivo esame degli argomenti più complessi, lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. Sono di competenza delle Commissioni permanenti, gli atti di programmazione e pianificazione nonché gli argomenti ad esse sottoposti dal Sindaco o da 1/3 dei Consiglieri Comunali.⁵
3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie demandate alla competenza di ciascuna, il funzionamento e le modalità di costituzione.
4. Le commissioni speciali vengono costituite, per l'attività di studio, ricerca, indagine, controllo o garanzia, proposta su determinati argomenti, da un numero variabile di componenti a seconda dei compiti affidati e possono essere composte anche senza l'osservanza del criterio proporzionale.
Nelle commissioni speciali deve essere sempre garantita la partecipazione della minoranza.
- 4/bis Le Commissioni di indagine sono costituite per l'accertamento di fatti e comportamenti e l'acquisizione di atti e provvedimenti riconducibili ad organi e funzionari del Comune e a rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni. L'oggetto dell'attività di indagine deve riguardare materie di competenza comunale.⁶
5. L'istituzione delle Commissioni speciali, di controllo o garanzia può essere proposta dal Sindaco o da qualsiasi Consigliere anche su indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti [*o del Difensore Civico*]⁷. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori sono determinati nella deliberazione di istituzione.⁸
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi in cui il regolamento preveda la seduta segreta. Le sedute delle commissioni d'indagine sono segrete.⁹ Ai lavori delle commissioni possono essere invitati rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
7. Le Commissioni sono comunque costituite garantendo la presenza di entrambi i sessi.¹⁰

ART. 25

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

⁵ Comma così modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012

⁶ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/09/2009.

⁷ Soppresso con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

⁸ Così modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

⁹ Alinea così inserita con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/09/2009.

¹⁰ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza di norma biennale e comunque entro la metà del mandato amministrativo, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 26

LA GIUNTA COMUNALE - RUOLO E COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è organo esecutivo del Comune, collabora col Sindaco al governo della Città e impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. Essa svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e concorre con il Direttore Generale ad attuare i programmi e gli indirizzi generali. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, tra cui un Vice Sindaco, [non inferiore a 5 e]¹¹ non superiore al numero massimo previsto dalla legge.¹²
4. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.¹³

ART. 27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

¹¹ Testo soppresso con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

¹² Comma così modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 61 del 06/06/2007, n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

¹³ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

3. Nei casi di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni di loro competenza vengono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età.
4. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti (metà più uno) e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.¹⁴
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 28

COMPETENZE

1. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale o ai Dirigenti.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il raccordo tra le competenze della Giunta di cui al comma 1 e le sue specifiche attribuzioni in correlazione con la struttura organizzativa dell'Ente.
3. La Giunta autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni nonché le rinunce al giudizio.¹⁵

ART. 29

ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal Sindaco.
2. Ogni Assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute consiliari con diritto di relazione e di interventi limitatamente agli argomenti attinenti alle proprie deleghe, ma senza diritto di voto.

ART. 30

DELEGHE DEL SINDACO

¹⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 06/06/2007.

¹⁵ Comma così inserito con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

1. Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.
2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.
3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco indicandone la motivazione e ad essa può rinunciare nella stessa forma il destinatario.¹⁶
4. Il Sindaco può delegare la firma di atti di mera esecuzione di propria competenza anche al Segretario e ai dirigenti.
5. Il Sindaco può inoltre delegare al Consigliere Comunale, mediante atto scritto, approfondimenti e/o studi su determinati argomenti specifici, senza poteri di firma. Il conferimento viene comunicato al Consiglio Comunale.¹⁷

ART. 31

SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di Assessori, il Sindaco assume entro 10 giorni le determinazioni inerenti la loro sostituzione. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 26 comma 3, nel caso non venga attuata la sostituzione, il Sindaco nella prima Seduta del Consiglio Comunale utile provvederà a darne motivazione.¹⁸
2. Le dimissioni volontarie dei singoli assessori sono presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili. L'assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica, e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.

ART. 32

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

¹⁶ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 06/06/2007.

¹⁷ Comma così inserito con delibere di Consiglio Comunale n. 68 del 14/11/2015, n. 72 del 30/11/2015, n. 76 del 14/12/2015.

¹⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 06/06/2007.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ed ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività delle strutture gestionali.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il raccordo tra le competenze del Sindaco di cui al comma 3 e le sue specifiche attribuzioni in correlazione con la struttura organizzativa dell'Ente.
5. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio. Può delegare la rappresentanza in giudizio al personale dipendente competente in materia.¹⁹

¹⁹ Comma così inserito con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

TITOLO III

GLI ORGANI BUROCRATICI

ART. 33

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
2. La nomina e la revoca del Segretario Generale sono disciplinate dalle legge.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
5. Il Segretario Generale in particolare:
 - a) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
 - b) roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e ai Consiglieri;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 34

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale, esercita le funzioni vicarie e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Lo status, le attribuzioni e le responsabilità del Vice Segretario Generale sono disciplinate dal regolamento.

ART. 35

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, può nominare previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale dell'Ente.
2. Al Direttore Generale compete:
 - a. la proposta del piano esecutivo di gestione;
 - b. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
 - c. la gestione di un settore in caso di comprovate ragioni di urgenza e necessità;²⁰

²⁰ Alinea così inserita con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

- d. ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco e che non rientri nelle funzioni di competenza a norma di legge e del presente Statuto ad altri organi dell'Amministrazione comunale.²¹
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2 del presente articolo, al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale.
 4. Il Sindaco, può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.
 5. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima della scadenza dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.
 6. I criteri per la nomina e la revoca del Direttore Generale sono stabiliti dal regolamento.

ART. 36

LA DIRIGENZA

1. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge il regolamento disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti prevedendone in particolare:
 - a) le competenze;
 - b) l'attribuzione di responsabilità gestionali nell'ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente;
 - c) le modalità dell'attività di coordinamento con gli organi di governo, il Segretario Generale e il Direttore Generale.
2. Nell'attribuzione delle competenze dei Dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza del quale spettano ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo;
3. Spetta a questi ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente stabilite.
4. I compiti dei Dirigenti sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. Il Sindaco può nominare con provvedimento monocratico i Dirigenti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Sindaco può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Nelle convenzioni di collaborazione sono definiti la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collaborazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

²¹ Alinea così modificata con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 37

PRINCIPI GENERALI

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che garantisce la massima articolazione degli orari per l'accesso del pubblico, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale, ai piani operativi stabiliti dalla Giunta ed al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini anche attraverso la migliore integrazione dei servizi.
3. Appositi regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, le procedure d'assunzione, le aree d'attività e l'organizzazione degli uffici.
4. Il lavoro negli uffici viene svolto in conformità al principio dell'organizzazione dello stesso per progetti-obiettivi e per programmi.
5. Il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie, il personale e i mezzi a disposizione, si attiva per programmare un graduale decentramento degli uffici e dei servizi comunali nelle frazioni e nelle località periferiche.

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione del Comune si articola in Settori funzionali e Servizi per aree omogenee di attività in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun Servizio e la individuazione delle relative responsabilità;
2. I Settori costituiscono la struttura di massima dimensione dell'Ente. I Servizi sono strutture subordinate ai Settori volte all'attuazione di obiettivi relativi ad un nucleo omogeneo di attività.
3. Possono essere istituiti Servizi fuori Settore aventi prevalentemente finalità di staff e di supporto organizzativo-funzionale per la struttura. Le competenze, le responsabilità e le attribuzioni dei Servizi fuori-Settore sono disciplinate dal regolamento.
4. La responsabilità dei Servizi fuori Settore può essere attribuita dal Sindaco al Segretario Generale.²²

ART. 39

DETERMINAZIONI

1. Le determinazioni sono atti, numerati in ordine progressivo e datati, dei Dirigenti e/o dei Responsabili dei Servizi, con efficacia verso l'esterno e devono essere munite di apposita

²² Comma così inserito con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario o da chi ne fa le veci qualora prevedano impegni di spesa.

2. Sono pubblicate all'Albo Pretorio, come le deliberazioni dell'Ente [*e divengono efficaci dopo il decimo giorno dalla pubblicazione*]²³.

ART. 40

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla istituzione e alla gestione, anche in forma associata, dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità della loro gestione.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce le forme di gestione dei nuovi servizi e modifica quelle dei servizi in atto attraverso una valutazione comparativa tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione a tutela degli utenti.

ART. 41

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale o di un consorzio.
2. I criteri per la gestione e l'organizzazione dei servizi in economia sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 42

CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può deliberare l'affidamento in concessione a terzi di servizi pubblici.
2. La concessione è affidata attraverso procedure di gara, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

ART. 43

AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.

²³ Testo soppresso con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
3. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali, ne approva lo statuto, conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, vigila sulla loro attività e verifica i risultati di gestione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento sono disciplinati dallo statuto dell'azienda e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
5. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il numero, i requisiti specifici, la durata in carica e la posizione giuridica dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo sono stabilite dallo statuto dell'azienda.
6. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi.²⁴
7. Il Sindaco procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari o cessati dalla carica. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli amministratori e provvede alla loro contestuale sostituzione.
8. Non possono essere eletti Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mogliano Veneto o dell'azienda stessa e i dipendenti del Comune.

ART. 44

ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi di istituzioni.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dall'apposito regolamento comunale. Le istituzioni perseguono nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alla stessa; ne approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
4. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, i requisiti specifici, la durata in carica e la posizione giuridica dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo sono stabilite dal regolamento.
5. La nomina e la revoca degli amministratori avvengono secondo le modalità previste al precedente articolo sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Non possono essere eletti Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune e i dipendenti del Comune stesso.
7. Gli Organi delle istituzioni sono comunque costituiti garantendo la presenza di entrambi i sessi.²⁵

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

²⁵ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

ART. 45

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. In relazione alla delicatezza e all'importanza dei servizi gestiti in società, il Consiglio Comunale valuterà l'opportunità di garantire al socio di parte pubblica la maggioranza azionaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti, garantendo la presenza di entrambi i sessi, tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.²⁶
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

²⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 46

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o Province al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le modalità di consultazione fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i conferimenti, i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 47

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La città di Mogliano Veneto per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altre amministrazioni e soggetti pubblici, si avvale di accordi di programma.
2. Il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione dell'accordo di programma e verifica la possibilità della sua definizione convocando una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati.
3. Il Sindaco partecipa alla conferenza di cui al precedente comma previo mandato vincolante del Consiglio Comunale. Successivamente alla conclusione dell'accordo di programma viene convocato il Consiglio Comunale per la ratifica dello stesso entro i termini previsti dalla legge affinché tale espressione abbia efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di conferenze di servizi convocate da altro soggetto politico.
5. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 48

CONSORZI

1. La Città di Mogliano Veneto, consapevole che alcuni servizi interessanti la popolazione possono essere gestiti più efficacemente e con economia delle risorse finanziarie a livello sovracomunale, promuove per questo la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Province.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione che stabilisce i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati, unitamente allo statuto che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale dell'ente.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 49

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. La programmazione dell'attività del Comune è effettuata sulla base delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
3. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono redatti in modo da permettere una lettura per programmi, servizi ed interventi, al fine di consentire oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale durante la gestione li esamina periodicamente con il Collegio dei Revisori dei Conti al fine di migliorarne i criteri di impostazione.

ART. 50

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento dell'autonomia finanziaria.
2. Il Comune nelle determinazioni di propria competenza relative alle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, si ispira a criteri di giustizia distributiva in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione e dalle leggi che regolano la materia.

ART. 51

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale nomina, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dalla legge il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, le forme per il raccordo operativo e funzionale tra lo stesso e gli organi elettivi e gli uffici dell'Ente sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto del principio dell'autonomia della funzione da esso esercitata.
3. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, le riferiscono al Consiglio Comunale.

4. I Revisori dei Conti devono possedere i titoli professionali prescritti dalle norme di legge e non devono trovarsi in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità a rivestire la carica di Consigliere Comunale.
5. I Revisori dei Conti collaborano con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo e relazionano allo stesso, su argomenti di loro competenza, ogni qualvolta il Consiglio ne faccia richiesta o quando essi lo ritengano opportuno.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta, una volta l'anno, al Consiglio Comunale un'apposita relazione, che accompagna la proposta di delibera di approvazione del conto consuntivo, nella quale si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 52

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 53

PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni e le organizzazioni di volontariato.
2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative è valorizzata dal Comune nelle forme previste dai successivi articoli del presente statuto e dal regolamento sulla partecipazione popolare.
3. Alle forme associative possono essere erogati contributi sia di natura economica che di tipo strumentale, compatibilmente con le risorse disponibili e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 54

RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE FORME ASSOCIATIVE

1. L'Amministrazione Comunale attiva i rapporti con le libere forme associative nel modo che segue:
 - a) può chiedere pareri alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato su questioni aventi attinenza con gli scopi della loro attività sociale;
 - b) riceve dalle stesse istanze, petizioni e proposte sulle quali è tenuta a rispondere motivando l'eventuale non accoglimento;
 - c) assicura alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture e ai servizi comunali, con la possibilità di affidare ad esse, con apposite convenzioni, la gestione di impianti e strutture pubbliche per lo svolgimento delle loro attività;
 - d) attiva forme di collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato mediante l'affidamento di incarichi per curare iniziative di interesse collettivo.

2. La Giunta Comunale intrattiene i rapporti fra il Comune e le libere forme associative dei cittadini e provvede a registrare nell'apposito albo di cui al successivo articolo le associazioni ed organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta.

ART. 55

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo disponendo la cancellazione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma seguente;
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni e le organizzazioni di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione Comunale un atto costitutivo in carta semplice indicante le finalità dell'associazione e il suo presidente;
 - b) avere almeno 10 soci;
 - c) presentare, all'inizio dell'anno, il programma delle attività sociali da svolgere e il resoconto di quelle svolte nell'anno precedente.

ART. 56

CONSULTE

1. Per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e propositive il Comune favorisce la costituzione, fra le associazioni, enti ed organismi, di consulte, per settori omogenei, secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione popolare.
2. I componenti delle consulte ed il rispettivo presidente sono eletti direttamente dalle associazioni registrate nell'albo comunale.²⁷
3. Le consulte sono comunque costituite favorendo la presenza di entrambi i sessi.²⁸

ART. 57

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE

1. Le zone del centro di Mogliano Veneto, la zona Ovest-Ghetto, le frazioni e le località di Bonisiolo, Campocroce, Marocco, Mazzocco e Zerman costituiscono delle realtà, nell'ambito del territorio comunale, accomunate da una forte identità storica, territoriale e religiosa e da un'originale ed intensa attività sociale.
2. La città di Mogliano Veneto, al fine di conservare e far crescere la presenza di queste comunità, promuove la costituzione di organismi rappresentativi delle stesse per la partecipazione all'amministrazione del Comune.
3. Il rapporto tra il Comune e tali organismi di partecipazione si svolge nelle forme che seguono:

²⁷ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 dell'8/06/2010.

²⁸ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

- a) gli organismi di partecipazione esprimono all'Amministrazione Comunale pareri su questioni di interesse delle comunità che rappresentano, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento vigente.
 - b) nello stesso ambito possono assumere iniziative con la presentazione di istanze, petizione e proposte.
 - c) l'Amministrazione Comunale può attribuire agli organismi di partecipazione, mediante apposite convenzioni, la gestione di particolari servizi comunali e di strutture ed impianti pubblici esistenti nell'ambito del loro territorio.
4. L'Amministrazione Comunale eroga agli organismi di partecipazione contributi di carattere finanziario per il loro funzionamento e per sostenere le iniziative da questi promosse che rientrino nelle proprie finalità.
 5. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Quartiere o di Frazione saranno disciplinati da apposito regolamento.²⁹
 6. L'Amministrazione favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi di governo delle Organizzazioni e Associazioni di Quartiere o di Frazione.³⁰

ART. 58³¹

ELEZIONE, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE

ART. 59

ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. La città di Mogliano Veneto può promuovere organismi di partecipazione di carattere non territoriale con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale o di altri particolari servizi comunali.
2. L'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione di cui al primo comma saranno disciplinati da apposito regolamento.
3. L'Amministrazione favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi di governo degli Organismi di partecipazione.³²

ART. 60

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

1. Il Comune di Mogliano Veneto, allo scopo di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della Comunità, riconosce il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e ne può promuovere l'elezione, garantendo la presenza di entrambi i sessi.³³
2. Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi opera all'interno del Laboratorio "La Città delle Bambine e dei Bambini".

²⁹ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 59 dell'8/06/2010.

³⁰ Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

³¹ Articolo così abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 dell'8/06/2010.

³² Comma così inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

³³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2013.

Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi si dota di un proprio Regolamento, per stabilire le modalità di elezione e di funzionamento, redatto dalle ragazze e dai ragazzi stessi all'interno del Laboratorio.

3. Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi ha carattere propositivo e consultivo.

Il Consiglio comunale e la Giunta valutano le proposte del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi.

Il Consiglio comunale incontra il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi almeno una volta l'anno.

ART. 61

ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune assicura ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato, agli organismi di partecipazione e ai soggetti portatori di interessi diffusi l'accesso agli atti, alle strutture e ai servizi comunali nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e dall'apposito Regolamento.
2. Il regolamento è ispirato a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei soggetti indicati nel comma precedente al procedimento amministrativo garantendo la massima trasparenza.
3. La semplificazione dei procedimenti e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e dell'organizzazione burocratica comunale.

ART. 62

PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti i documenti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. L'accesso ai documenti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è assicurato, a chiunque per legge vi abbia diritto, da apposite norme regolamentari. Il regolamento detta altresì le disposizioni necessarie per garantire ai cittadini l'informazione sullo stato dei documenti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
3. Il diritto d'accesso è escluso per tutti i documenti che le disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a divieto di divulgazione e per quelli esplicitamente individuati dal regolamento comunale. Il Sindaco può, con dichiarazione motivata, vietare temporaneamente l'esibizione di documenti conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. La pubblicazione dei documenti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio, salvo che particolari disposizioni di legge non richiedano altra forma.
5. Per le informazioni di interesse generale la Giunta utilizza i metodi di comunicazione ritenuti più idonei per assicurarne la massima diffusione.

ART. 63

ALBO PRETORIO

1. Il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione nel proprio sito informatico istituzionale in apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio ³⁴[*per la pubblicazione delle deliberazioni, ordinanze, manifesti e atti che a norma di legge, dello statuto e dei regolamenti devono essere portati a conoscenza del pubblico*]³⁵.

ART. 64

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti coloro, singoli o associati, che siano residenti o abbiano domicilio o comunque studino o lavorino nel Comune hanno diritto di presentare agli organi elettivi comunali istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede ad esaminarla tempestivamente e a darvi risposta, sempre in forma scritta, entro il termine di 30 giorni.
3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede eventualmente alla tempestiva assegnazione alla Giunta e/o al Consiglio ove competenti. Il Sindaco trasmette ai capigruppo consiliari le petizioni di competenza del Consiglio.
4. Il termine per fornire risposta in forma scritta alla petizione è di 30 giorni in caso di competenza del Sindaco e/o della Giunta e di 60 giorni in caso di competenza del Consiglio.
5. La proposta, sottoscritta da almeno 300 elettori residenti nel Comune, consiste nella proposta di adozione di un provvedimento amministrativo di competenza comunale su un determinato oggetto. E' presentata in forma scritta e deve contenere la valutazione, anche sommaria, delle eventuali spese presunte che l'intervento proposto comporta e l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.
6. Il provvedimento proposto è adottato, anche con modifiche rispetto alla proposta originaria, ovvero la proposta viene motivatamente respinta, entro 30 giorni in caso di competenza del Sindaco o della Giunta ed entro 60 giorni in caso di competenza del Consiglio.
7. L'Amministrazione Comunale assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.
8. L'eventuale disciplina integrativa è contenuta nel regolamento.

ART. 65

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Gli organi del Comune, sulle materie di rispettiva competenza, possono deliberare consultazioni preventive della popolazione o di parte di essa, ovvero di particolari categorie di cittadini su questioni che rivestono per i consultati diretto e rilevante interesse.

³⁴ Articolo così modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012

³⁵ Testo soppresso con delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2012, n. 9 del 13/02/2012 e n. 11 del 22/02/2012

2. Le forme di consultazione sono stabilite dall'organo competente di volta in volta, in relazione all'estensione della consultazione ed ai tempi necessari al suo svolgimento.
3. Al Segretario Generale è affidata l'organizzazione tecnica della consultazione e la verifica dei risultati che trasmette al Sindaco. Quest'ultimo li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta per le conseguenti valutazioni e provvede a darne adeguata informazione ai cittadini.
4. La consultazione deve comunque avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo con altre operazioni di voto.

ART. 66

REFERENDUM

1. Il Comune di Mogliano Veneto riconosce l'istituto referendario nella forma consultiva e propositiva.
2. Il referendum è previsto e disciplinato dal presente statuto e dall'apposito regolamento. Con la consultazione referendaria gli elettori del Comune sono chiamati o a pronunciarsi in merito a quesiti relativi a materie per le quali il Comune ha competenza propria, delegata o sub - delegata anche solo consultiva, o ad approvare proposte di atti a carattere normativo o meramente provvedimentale.
3. Non possono essere oggetto di referendum:
 - a) le materie concernenti tributi locali e le tariffe;
 - b) i provvedimenti assunti in forza di uno specifico obbligo di legge statale o regionale;
 - c) argomenti che siano già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il referendum può essere proposto con deliberazione del Consiglio Comunale che fissa il testo del quesito da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
5. Il referendum può inoltre essere proposto su richiesta corredata dalle firme autenticate nelle forme di legge, di almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. La richiesta, contenente il testo del quesito o la proposta di atti da sottoporre agli elettori che deve essere semplice, chiaro e univoco, viene presentata al Sindaco dal Comitato promotore costituito da almeno dieci persone iscritte nelle liste elettorali del Comune.
7. Il Segretario Generale, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ne verifica la legittimità e ne dichiara la ammissibilità.
8. La raccolta delle firme da parte e a carico dei promotori deve essere effettuata entro settanta giorni dalla data di comunicazione da parte del Sindaco al comitato promotore della dichiarazione di ammissibilità.
9. La verifica della regolarità delle operazioni di raccolta delle firme e il conteggio delle stesse viene eseguito dal Segretario Generale o da un suo delegato entro 30 giorni dal loro deposito presso la Segreteria Generale.
10. I referendum sono indetti dal Sindaco immediatamente dopo il compimento delle operazioni di verifica di cui al comma precedente e si tengono entro 60 giorni dalla indizione. Si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
11. I referendum vanno effettuati preferibilmente dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno in una sola giornata e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. La consultazione referendaria è valida se partecipa al voto la metà più uno degli iscritti alle liste elettorali. La proposta referendaria si intende approvata laddove abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi con esclusione delle schede nulle e delle schede bianche.
12. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

13. L'organo comunale competente, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti per l'attuazione dell'esito della consultazione.
14. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dall'organo competente con adeguata motivazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO VIII³⁶

DIFENSORE CIVICO

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA E NORME FINALI

ART. 70

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) sulle materie ad esso assegnate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi vengono approvati e modificati dal Consiglio Comunale, salvo quelli che la legge assegna alla competenza della Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali. Sono fatte salve le particolari procedure di approvazione dei regolamenti eventualmente previste dalla legge.
3. I regolamenti, entrano in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che li approva. Successivamente sono ripubblicati per 15 giorni all'Albo Comunale.
4. La Giunta assicura, con i mezzi più idonei, la loro più ampia diffusione e conoscenza.

ART. 71

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alla candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e delle lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.
2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.
3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo pretorio per il periodo di giorni 30.

ART. 72

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.

³⁶ Titolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2010.

2. Le proposte di modifica dello statuto sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria generale almeno 10 giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale al cui ordine del giorno saranno iscritte.

ART. 73

ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto approva i regolamenti previsti dallo stesso ed adegua quelli in vigore alle nuove disposizioni.

ART. 74

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
Il Segretario Generale con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio Comunale assume le iniziative idonee ad assicurare la più ampia conoscenza dello statuto ai cittadini.

ART. 75

NORME TRANSITORIE

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto compatibili.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano necessarie per la loro effettiva attuazione o comunque quando siano applicabili le norme dei regolamenti comunali in vigore.

INDICE

PREMESSA - Le origini storiche di Mogliano Veneto	Pag.	1
--	------	---

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - L'Autonomia	Pag.	1
Art. 2 - Territorio, Gonfalone, Stemma	Pag.	2
Art. 3 – Finalità	Pag.	2
Art. 4 - Principi fondamentali	Pag.	2
Art. 5 - La partecipazione popolare - Il volontariato	Pag.	3
Art. 6 - Tutela dell'ambiente	Pag.	3
Art. 7 - Tutela della salute ed assistenza pubblica	Pag.	4
Art. 8 - Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero	Pag.	4
Art. 9 - Assetto ed uso del territorio - Viabilità	Pag.	5
Art. 10 - Sviluppo economico	Pag.	5
Art. 11 - Programmazione	Pag.	5
Art. 12 - Rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia	Pag.	6

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 13 - Gli organi	Pag.	7
Art. 14 - Ruolo e competenze del Consiglio Comunale	Pag.	7
Art. 15 - Attribuzioni	Pag.	7
Art. 16 - Principi di funzionamento del Consiglio Comunale	Pag.	7
Art. 17 - Presidenza del Consiglio	Pag.	8
Art. 18 - Validità delle sedute	Pag.	8
Art. 19 - Consiglieri Comunali	Pag.	9
Art. 20 - Consigliere Anziano	Pag.	9
Art. 21 - Diritti dei Consiglieri Comunali	Pag.	9
Art. 22 - Doveri dei Consiglieri Comunali	Pag.	10
Art. 23 - Gruppi consiliari - Capigruppo - Conferenza dei capigruppo	Pag.	10
Art. 24 - Commissioni consiliari	Pag.	11
Art. 25 - Linee programmatiche di mandato	Pag.	11
Art. 26 - La Giunta Comunale - Ruolo e composizione	Pag.	12
Art. 27 - Funzionamento della Giunta	Pag.	12
Art. 28 - Competenze	Pag.	13
Art. 29 - Attribuzioni degli Assessori	Pag.	13
Art. 30 - Deleghe del Sindaco	Pag.	13
Art. 31 - Sostituzione degli Assessori	Pag.	14
Art. 32 - Il Sindaco	Pag.	14

TITOLO III - GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 33 - Il Segretario Generale	Pag.	16
Art. 34 - Il Vice Segretario Generale	Pag.	16
Art. 35 - Il Direttore Generale	Pag.	16
Art. 36 - La Dirigenza	Pag.	17

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 37 - Principi generali	Pag.	18
Art. 38 - Organizzazione degli Uffici	Pag.	18
Art. 39 - Determinazioni	Pag.	18
Art. 40 - Servizi pubblici	Pag.	19
Art. 41 - Gestione in economia	Pag.	19
Art. 42 - Concessione a terzi	Pag.	19
Art. 43 - Aziende speciali	Pag.	19
Art. 44 - Istituzioni	Pag.	20
Art. 45 - Società per azioni o a responsabilità limitata	Pag.	21

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 46 - Convenzioni	Pag.	22
Art. 47 - Accordi di programma	Pag.	22
Art. 48 - Consorzi	Pag.	22

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 49 - Programmazione di bilancio	Pag.	23
Art. 50 - Autonomia finanziaria	Pag.	23
Art. 51 - Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	23

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 52 - Partecipazione popolare	Pag.	25
Art. 53 - Partecipazione delle forme associative	Pag.	25
Art. 54 - Rapporti tra il Comune e le forme associative	Pag.	25
Art. 55 - Albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato	Pag.	26
Art. 56 - Consulte	Pag.	26
Art. 57 - Organismi di partecipazione su base di frazione o di quartiere	Pag.	26
Art. 58 - Elezione, composizione, funzionamento degli organismi di partecipazione su base di frazione o di quartiere - <i>ABROGATO</i>		
Art. 59 - Altri organismi di partecipazione	Pag.	27

Art. 60 - Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi	Pag.	27
Art. 61 - Accesso alle strutture e ai servizi comunali e partecipazione al procedimento amministrativo	Pag.	28
Art. 62 - Pubblicità dei documenti e delle informazioni	Pag.	28
Art. 63 - Albo Pretorio	Pag.	28
Art. 64 - Istanze, petizioni, proposte	Pag.	29
Art. 65 - La consultazione dei cittadini	Pag.	29
Art. 66 - Referendum	Pag.	30

TITOLO VIII - DIFENSORE CIVICO - *ABROGATO*

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA E NORME FINALI

Art. 70 - Regolamenti comunali	Pag.	32
Art. 71 - Pubblicità delle spese elettorali	Pag.	32
Art. 72 - Revisione dello Statuto	Pag.	32
Art. 73 - Adeguamento dei regolamenti comunali	Pag.	33
Art. 74 - Entrata in vigore dello Statuto	Pag.	33
Art. 75 - Norme transitorie	Pag.	33